



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



CORSO DI FORMAZIONE PER L'ISCRIZIONE
NEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI CHE
PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA

PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

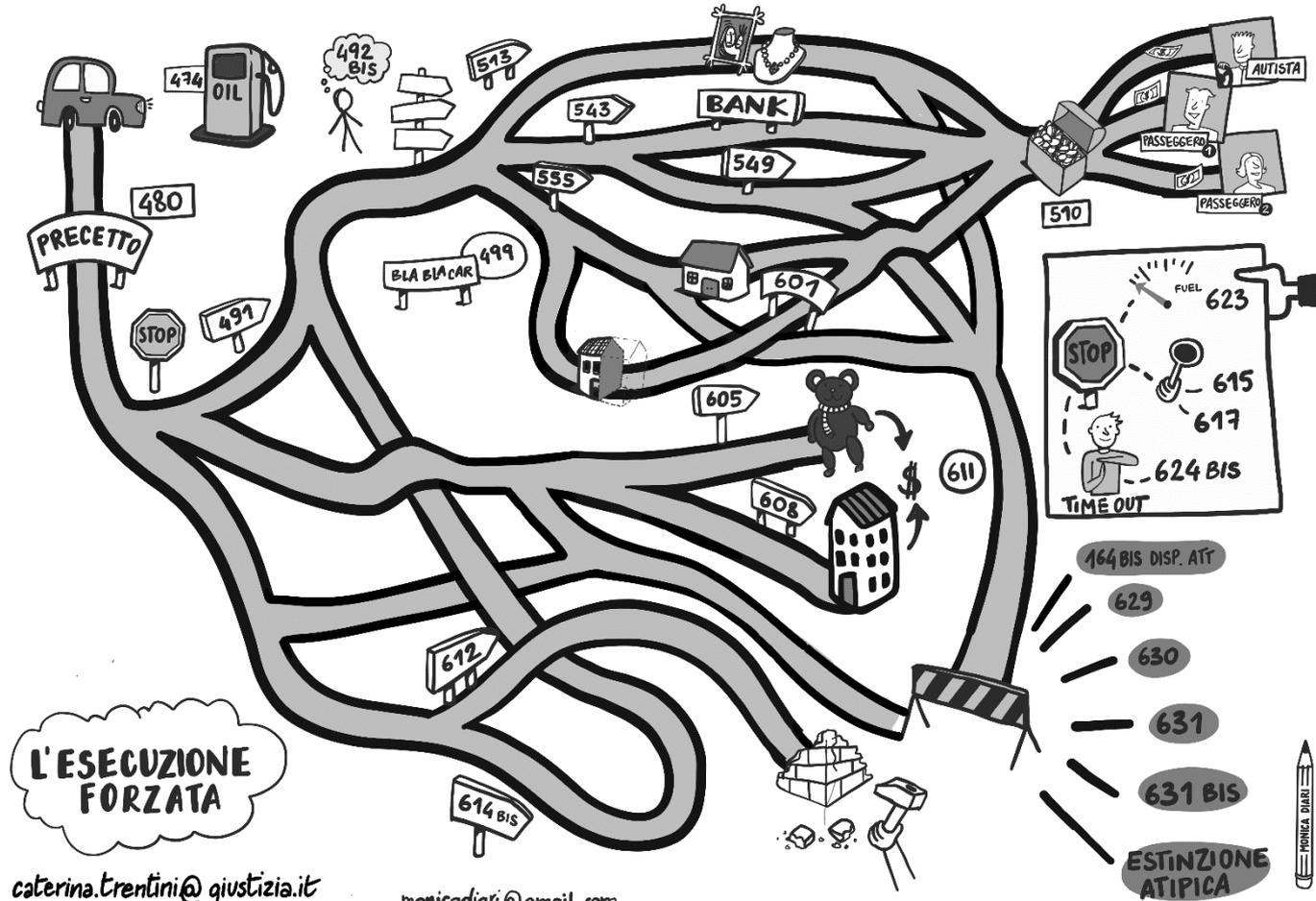
CATERINA TRENTINI

20 settembre 2023

“per dirla con Blaise Pascal, "non rendendo forte la Giustizia, si finirebbe per rendere giusta la Forza"” (Cass. 24198/2018)

“il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, Cost.) comprende la fase dell'esecuzione forzata, la quale è diretta a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali” (Corte Cost. 321/1998 e 522/2002)

“la previsione di una fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, in quanto connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria” (Corte Cost. 419/1995 e 336/2002)



caterina.trentini@giustizia.it

monicadiari@gmail.com

2740 c.c.

“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”

2910 c.c.

“Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore”.

Si possono espropriare gli immobili abusivi (Cass. 19658/2015), anche in caso di divisioni endoesecutive (Cass. SSUU 25021/2019) ai sensi del quinto comma dell'art. 46 del DPR 380/2001 riproduttivo del quinto comma dell'art. 40 della L. 47/85: *“Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.”*

Alle vendite forzate non si applicano i limiti di alienabilità derivanti dalle convenzioni edilizie.

Si possono vendere beni culturali ai sensi dell'art. 10 terzo comma D Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), come confermato dall'art. 59.

oggetto di espropriazione non sono beni, ma diritti su beni:

- ▶ **SI** proprietà, superficie, usufrutto, enfiteusi
- ▶ **NO** uso, abitazione, servitù

164 bis disp. att. c.p.c.:

“Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.”

2741 c.c.

“I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.”

2916 c.c.:

“Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:

- 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;*
 - 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;*
 - 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.”*
-

art. 2911 c.c.

“Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.

Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.”

art. 558 c.p.c.

“Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.”